

Capitolo 2

L'ATTIVITÀ DI TUTELA DEL CITTADINO

1. La metodologia adottata.

I criteri metodologici adottati restano invariati, rispetto alla relazione concernente l'anno 2012, in quanto ritenuti rispondenti all'attività dell'Ufficio; essi sono finalizzati a contemperare l'esigenza di non tradire alcune caratteristiche fondamentali della difesa civica, ossia l'immediatezza e l'informalità degli interventi e il contatto diretto con i cittadini, con quella di assicurare la trasparenza della funzione mediante l'esplicitazione scritta dell'attività svolta e degli esiti della medesima, tanto a beneficio dei cittadini quanto delle Amministrazioni, e sono stati illustrati compiutamente nella relazione del mio predecessore relativa all'attività svolta nell'anno 2007.

Anche per facilitare la lettura di quanti sono interessati agli aspetti di metodo, se ne riportano i contenuti, adattati in funzione dell'esperienza.

A – Generalità.

Le articolazioni procedurali attraverso cui si esplica un intervento di difesa civica possono essere concettualmente separate, pur con qualche approssimazione e semplificazione, in tre fasi, di cui soltanto la prima ha carattere necessario: quella dell'iniziativa da parte dei cittadini; quella dell'istruttoria; quella della conclusione.

B – La fase dell'iniziativa.

Le richieste possono essere presentate dai cittadini con libertà di forme: contatto personale, lettera, fax e messaggio di posta elettronica.

Considerato che spesso la complessità delle questioni o la difficoltà di inquadrarle in termini tecnico-giuridici non ne agevola l'esposizione e che le dimensioni del territorio regionale consentono un sufficientemente comodo accesso all'Ufficio del Difensore civico, è facile comprendere che la modalità privilegiata consiste nel contatto personale dell'utente, che deve poter contare sulla presenza, anche fisica, del Difensore civico o dei suoi collaboratori, che possono in questo modo valutare con maggior precisione i fatti che hanno originato il problema.

In determinati casi l'intervento del Difensore civico può esaurirsi già in questa fase: ciò avviene allorché il cittadino abbisogna soltanto dei chiarimenti tecnico-giuridici necessari per la comprensione della portata di un problema che ha incontrato, in esito ai quali si convince che l'attività amministrativa si è dispiegata

Capitolo 2

correttamente, oppure intende percorrere altra via risultata più confacente alla soluzione del problema o infine, più semplicemente, ottiene le indicazioni richieste per rapportarsi in modo efficace con i pubblici uffici.

Non sempre il primo colloquio è sufficiente, rendendosi talora necessari approfondimenti che, in relazione alla complessità del caso, non possono essere svolti nell'immediato.

Separata considerazione merita il tema degli interventi che non rientrano nella stretta competenza istituzionale del Difensore civico.

Vi rientrano, in primo luogo, i casi in cui il cittadino si rivolge all'Ufficio per esporre un problema che ha incontrato nei rapporti con un'Amministrazione diversa da quelle formalmente assoggettate alla sua competenza. Laddove non sia possibile inoltrare la pratica al Difensore civico competente, è buona consuetudine, in assenza di una copertura generalizzata del servizio sul territorio nazionale, assicurare un sostegno al cittadino cercando di comunicare con gli Enti interessati per facilitare la soluzione della questione prospettata.

Diverso trattamento va riservato alle questioni che investono esclusivamente rapporti tra privati, riguardo ai quali l'intervento dell'Ufficio — non riguardando le Amministrazioni pubbliche — non trova giustificazione oggettiva e risponde soltanto all'opportunità di non tradire le aspettative del cittadino che ha chiesto ascolto e supporto: in questo caso non possono essere fornite che indicazioni di massima, indirizzando il cittadino verso gli organismi cui rivolgersi. Di qui l'importanza di promuovere un'adeguata conoscenza dell'Istituto e del suo raggio d'azione.

Le richieste sono in ogni caso annotate con l'attribuzione di un numero progressivo, corrispondente all'ordine di accesso del soggetto che le ha presentate.

C — La fase istruttoria.

Allorché l'intervento non può esaurirsi nella prima fase, rendendosi necessari approfondimenti o azioni dell'Ufficio nei confronti di soggetti terzi, viene avviata l'istruttoria — che può essere condotta avvalendosi, a seconda delle peculiarità del caso concreto, dei mezzi previsti dalla normativa (richiesta, verbale o scritta, di notizie; consultazione ed estrazione di copia di atti e documenti; acquisizione di informazioni; convocazione del responsabile del procedimento; accesso agli uffici per accertamenti) — diretta a verificare la sussistenza delle omissioni, dei ritardi, delle irregolarità, procedurali o provvedimentali, oppure delle disfunzioni oggetto di reclamo.

Parallelamente viene aperto un fascicolo formale, numerato progressivamente.

Normalmente la fase istruttoria prende avvio con la richiesta di documentati chiarimenti all'Amministrazione interessata e si conclude allorché vengono fornite risposte esaurienti alle questioni esposte.

Capitolo 2***D – La fase conclusiva.***

Al termine della fase istruttoria, così come nel caso in cui il quadro conoscitivo acquisito in precedenza rende superflua tale fase, vengono formulate, laddove il reclamo sia ritenuto fondato e non sia stato possibile mediare tra le diverse posizioni, osservazioni all'Amministrazione, che possono essere disattese con rappresentazione scritta delle motivazioni del dissenso.

Dell'esito dell'intervento e dei provvedimenti assunti dall'Amministrazione deve essere informato il richiedente, possibilmente con una nota scritta, indirizzata anche alla prima, nella quale sono chiaramente contenute le conclusioni raggiunte, le ragioni poste a fondamento delle medesime e le raccomandazioni formulate all'Ente, sulla scorta di quanto consigliato nella Dichiarazione adottata in occasione del VI° seminario dei Difensori civici nazionali degli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi candidati, tenutosi a Strasburgo nei giorni 14-16 ottobre 2007.

Un'informativa scritta viene resa anche a fronte di istanze presentate per iscritto che risultano manifestamente irricevibili, nel caso in cui il richiedente sia identificabile.

2. Il bilancio generale dell'attività.

Nel corso dell'esercizio 2013 l'Ufficio ha trattato 507 casi, di cui 40 non conclusi nel 2012.

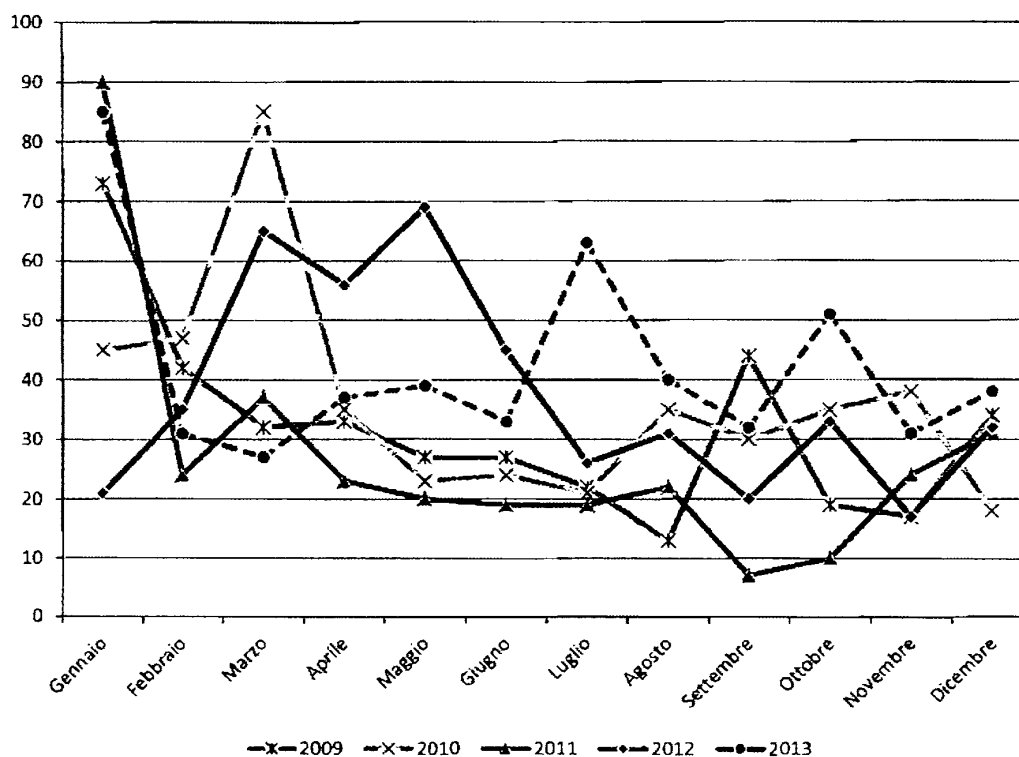
I casi non ancora conclusi ammontano a 31, di cui 1 aperto nel 2009, 3 nel 2012 e 27 nel 2013.

Il confronto con i dati riferiti ai quattro anni precedenti, riportato nella tabella 1, rivela un ulteriore incremento della casistica trattata nel corso dell'anno (ivi compresi quindi i casi non conclusi negli anni precedenti), quantificabile intorno al 12% in relazione al 2012, che, a sua volta, aveva registrato un aumento intorno al 25% in relazione al 2011; per quanto riguarda i casi nuovi, cioè iniziati nel 2013, l'incremento rispetto al 2012 è quantificabile intorno al 5%.

Capitolo 2**TABELLA 1 – Casi trattati dal 2009 al 2013.**

Anno	Numero casi	Casi definiti nell'anno	Pratiche non concluse
2009	383	351	32
2010	436	388	48
2011	326	322	4
2012	450	410	40
2013	507	476	31

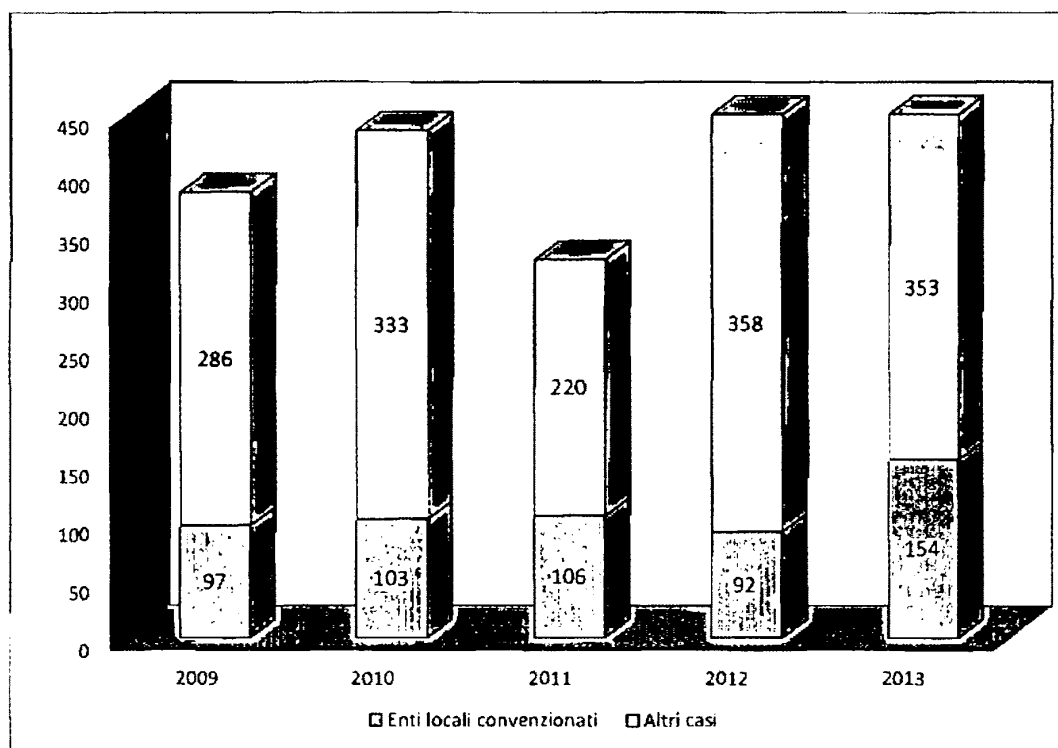
Il grafico successivo descrive l'andamento della casistica per ciascun mese degli anni considerati.

GRAFICO 1 – Casi trattati dal 2009 al 2013 – Distribuzione per mese.

Capitolo 2

L'incidenza della casistica riferita agli Enti locali sull'attività complessiva è rappresentata nel grafico che segue, dal quale si può evincere un notevole incremento dei casi trattati, pari a circa il 67%, anche se tale aumento non è da ascrivere all'ampliamento delle Amministrazioni locali convenzionate, pari a nove unità, che hanno in realtà inciso in minima parte sul numero complessivo dei casi trattati relativi a tali Amministrazioni.

GRAFICO 2 – Incidenza della casistica relativa agli Enti locali convenzionati sull'insieme dei casi trattati dal 2009 al 2013.



Gli affari sono distribuiti tra gli Enti o categorie di Enti di riferimento, come indicato nella tabella 2, confermativa della prevalenza della Regione, accompagnata dalla ormai tradizionalmente rilevante presenza dei Comuni, notevolmente accresciuta nel corso di questo ultimo esercizio. Quanto alle richieste improprie, ovvero quelle che hanno ad oggetto questioni tra privati, di cui l'Ufficio si trova comunque ad occuparsi pur non avendo alcuna possibilità di intervento a tutela del cittadino, la loro entità, in termini percentuali, leggermente aumentato rispetto a quello dell'anno passato, è tuttavia espressiva di una sufficiente conoscenza, da parte dell'utenza, delle funzioni tipiche del servizio di difesa civica.

Capitolo 2

**TABELLA 2 – Suddivisione dei casi per Ente o categoria di Enti
Anno 2013.**

Enti	Casi	%
1 – Regione autonoma Valle d'Aosta	180	32%
2 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi	18	3%
3 – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	63	11%
4 – Comuni convenzionati	149	26%
5 – Comunità montane convenzionate	5	1%
6 – Amministrazioni periferiche dello Stato	29	5%
7 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza	44	8%
8 – <i>Questioni tra privati</i>	81	14%
Totale	569*	100%
* Il numero dei casi considerati ai fini della ripartizione tra aggregati amministrativi è diverso da quelli effettivi, in quanto alcune istanze riguardano una pluralità di soggetti istituzionali.		

Quanto alla distribuzione dei casi per materia, emerge in misura significativa che le aree tematiche (Tabella 3) che più frequentemente determinano l'oggetto dell'istanza riguardano il settore dell'organizzazione, segnatamente in ordine al rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Ente pubblico (141 casi), nonché quello dell'ordinamento, a carattere trasversale, nell'ambito del quale si ricomprendono, tra le altre, citando le materie più rilevanti in termini numerici, le sanzioni amministrative, la circolazione stradale e i tributi. Interessante anche l'incremento dei casi relativi alle attività economiche, passati da tre a quattordici.

Il settore dell'assistenza sociale nell'esercizio in esame ha subito un decremento: trattasi di 99 casi, di cui, principalmente, per provvidenze economiche (24 casi), per emergenza abitativa (20 casi), per edilizia popolare (9 casi), per la previdenza e assistenza (12 casi). Ha inciso particolarmente a determinare detto decremento il settore dell'assistenza e previdenza, ridottosi di oltre due terzi.

Capitolo 2

Il decremento delle tematiche afferenti all'ambiente e alla sanità è, in sostanza, il risultato del venire meno dell'apporto di alcune istanze collettive presenti nel corso dell'esercizio precedente.

Rilevante, infine, anche l'incremento delle istanze rivolte agli Enti locali, che hanno toccato ambiti diversi, con prevalenza delle materie afferenti ai tributi locali, alle sanzioni amministrative, al rapporto di lavoro e agli espropri.

TABELLA 3 – Suddivisione dei casi per area tematica.

Aree tematiche	Casi	%
1 – Accesso ai documenti amministrativi	14	3%
2 – Agricoltura e risorse naturali	3	1%
3 – Ambiente	13	2%
4 – Assetto del territorio	60	12%
5 – Attività economiche	14	3%
6 – Edilizia residenziale pubblica	29	6%
7 – Istruzione, cultura e formazione professionale	14	3%
8 – Ordinamento	124	25%
9 – Organizzazione	141	28%
10 – Politiche sociali	48	9%
11 – Previdenza e assistenza	12	2%
12 – Sanità	14	3%
13 – Trasporti e viabilità	15	3%
14 – Turismo e sport	1	0%

N.B. Il numero dei casi considerati ai fini della ripartizione tra aggregati amministrativi è diverso da quelli effettivi, in quanto alcune istanze riguardano una pluralità di soggetti istituzionali e altre una pluralità di materie.

Nella parte finale, dedicata alle considerazioni conclusive e di sistema, cui si rimanda, sono illustrate le osservazioni di carattere generale che il Difensore civico svolge, traendole dai casi sottoposti alla sua attenzione.

Capitolo 2

Per l'elenco completo degli affari trattati si rinvia alle tabelle allegate (Allegati 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20); come già per l'anno 2012 è stata predisposta un'apposita tabella concernente le proposte di miglioramento amministrativo (Allegato 21).

Di seguito si riporta una descrizione analitica dei casi che sono parsi più significativi.

La selezione operata si propone di fornire uno spaccato del ruolo complessivamente svolto da questo Ufficio per dare concretezza alla duplice finalità della sua azione: quella della tutela dei cittadini e quella del miglioramento dell'attività amministrativa.

La casistica qui rendicontata si riferisce, pertanto, a questioni giuridicamente complesse, in cui l'Ufficio ha fornito il proprio contributo ai fini di una corretta applicazione della normativa, a situazioni in cui ha consentito al cittadino di acquisire certezza in ordine al corretto operato della Pubblica Amministrazione o alle modalità per far valere le proprie richieste, a vicende in cui ha sollecitato l'esame delle istanze inoltrate dall'utenza al fine di ottenere la definizione dei procedimenti amministrativi, a vicende in cui ha aperto un confronto dialettico per conciliare le diverse posizioni delle parti, a situazioni in cui ha stimolato l'esercizio dei poteri di autotutela.

Segue una separata descrizione delle proposte specificamente formulate per migliorare l'attività degli apparati pubblici, mentre altre proposte possono essere ricavate indirettamente dai commenti alle singole fattispecie. Sono state illustrate, data la loro rilevanza, anche proposte il cui esito si situa nel corso del primo mese del 2014.

I casi e le proposte di miglioramento illustrati sono ordinati per Amministrazioni destinatarie dell'intervento, e, all'interno delle medesime, per articolazioni strutturali (fanno eccezione le richieste di riesame del diniego o del differimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi, che, in virtù della peculiarità della disciplina che le riguarda – in termini di Amministrazioni assoggettate alla competenza del Difensore civico regionale, di formalità del procedimento e di rapporti con il ricorso giurisdizionale – sono state considerate unitariamente).

La classificazione seguita è sembrata quella maggiormente funzionale alle esigenze di quanti possono essere interessati alle specificità dei singoli casi o delle proposte di miglioramento, mentre l'elencazione complessiva degli stessi utilizza un sottocriterio diverso, basato sulle aree di intervento e, nell'ambito di queste, sulle singole materie, con l'eccezione, anche qui, delle richieste di riesame del diniego o del differimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Capitolo 2**3. I casi più significativi.****REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA****PRESIDENZA DELLA REGIONE**

Caso n. 119 – Presidenza della Regione – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa al Comune di Aosta.

Caso n. 176 – Reclutamento di personale di categoria A – graduatoria permanente – soppressione – accesso – avviamento tramite Centri per l'impiego e selezione pubblica – Presidenza della Regione.

Si è rivolta al Difensore civico una cittadina, per rappresentare quanto segue.

Assunta a tempo determinato come bidella (categoria contrattuale A), richiede se risponda al vero che la graduatoria permanente del personale ausiliario regionale (A.T.A.R.) è stata soppressa.

Il Difensore civico replica affermativamente.

Infatti, l'articolo 6, comma 1, della legge regionale 2/2013 ha sostituito l'articolo 41, comma 1, della legge regionale 22/2010, omettendo la salvezza della norma regionale pregressa, che prevedeva la graduatoria permanente e prescrivendo, quali modalità di reclutamento per il personale di categoria A, l'avviamento tramite i Centri per l'impiego e la procedura ordinaria di selezione pubblica.

Casi nn. 364 e 416 – Sanzione amministrativa – termine per la conclusione del procedimento – Presidenza della Regione.

Un cittadino informa che, a seguito del verbale della Guardia di Finanza da cui ha preso avvio una contestazione amministrativa a suo carico, gli atti sono stati trasmessi all'Ufficio Sanzioni amministrative della Regione.

A conferma di ciò egli è stato più volte contattato telefonicamente dalla Struttura e lo stesso verbale redatto dai finanzieri riportava il termine entro il quale egli avrebbe potuto presentare memorie difensive.

Non avendo più ricevuto notizie da oltre tre mesi, il cittadino si è rivolto al Difensore civico chiedendone l'intervento.

Capitolo 2

A seguito di richiesta di chiarimenti, l'Amministrazione pubblica ha comunicato che, *medio tempore*, era intervenuta ordinanza di archiviazione del verbale di accertamento della violazione amministrativa.

ASSESSORATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ENERGIA E POLITICHE DEL LAVORO¹

Caso n. 83 – Contributi per l'esercizio di attività informativa e redazionale – procedimento concluso prima della pubblicazione di deliberazione di riduzione – riduzione – non opera – Assessorato Attività produttive².

Si è presentata una cittadina, amministratore di società, rappresentando quanto segue.

Con apposita deliberazione, la Giunta regionale ha concesso alla predetta società un contributo a sostegno delle spese di investimento preventivate per l'acquisto di beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività informativa e redazionale, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11/2008.

Con nota successiva, la Struttura competente dell'Assessorato Attività produttive ha precisato che il contributo sopra citato è stato ricalcolato nella misura ridotta al 20% delle spese ammissibili anziché nella misura massima del 30%, in base a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1952 in data 5 ottobre 2012, che prevedeva la riduzione di dieci punti percentuali dell'intensità massima di aiuto di tutte le leggi regionali aventi ad oggetto contributi economici di qualsiasi genere, espressi in percentuale.

Tale ultima deliberazione estendeva la prefata riduzione anche alle istruttorie in corso, non ancora concluse con il provvedimento di concessione della sovvenzione economica, alla data di pubblicazione della deliberazione medesima.

Interveniva il Difensore civico per sottolineare che, nel caso di specie, l'istruttoria appariva già conclusa, essendo intervenuto il provvedimento di concessione, come da deliberazione sopra rammentata.

La cittadina informava l'Ufficio della conclusione ad essa favorevole della vicenda.

ASSESSORATO ISTRUZIONE E CULTURA

Caso n. 89 – Iscrizione di alunni presso scuole dell'infanzia e primaria – discrasia nell'ambito di plesso scolastico – ingresso di contingente di alunni fino alla concorrenza del numero di obbligati – Assessorato Istruzione e Cultura / Comune di Sarre.

¹ A far data dal 1° settembre 2013, l'Assessorato Attività produttive ha assunto questa nuova denominazione, con l'entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale n. 1255 del 26 luglio 2013.

² L'intervento ha avuto luogo prima del 1° settembre 2013, data dalla quale l'Assessorato Attività produttive ha assunto la seguente nuova denominazione Assessorato Attività produttive, energia e politiche del Lavoro.

Capitolo 2

Si è presentata una cittadina, per comunicare quanto segue.

Con deliberazione della Giunta n. 139/2009, il Comune di Sarre ha stabilito i criteri di ripartizione degli alunni nelle scuole del territorio.

Per quanto riguarda, in particolare, una sola frazione, ha stabilito limitazioni più stringenti.

In particolare, ai sensi del punto 2. del deliberato, “nel plesso di scuola materna e di scuola primaria della frazione, non sono ammesse in ogni caso iscrizioni di alunni provenienti da una diversa zona di competenza territoriale, fatto salvo per l’eventuale presenza nel plesso stesso di fratelli e/o sorelle”.

La cittadina ritiene che tale limitazione crei una discrasia in ordine all’assegnazione degli insegnanti e criticità per gli alunni.

Il Difensore civico ha contattato la Sovrintendente agli Studi della Regione.

Dall’incontro, è scaturita una possibile soluzione che si riteneva potesse soddisfare anche le esigenze del Comune, nel senso di ammettere, in entrata, un contingente di alunni, fino alla concorrenza del numero degli obbligati.

Il Difensore civico suggeriva, a tale fine, un’integrazione del punto 2. della suddetta deliberazione.

Il Comune riscontrava positivamente la proposta.

Caso n. 314 – Prova di accertamento linguistico per docenti – in ambito concorsuale – validità per lo stesso ordine scolastico – in apposita prova – valido anche per ordine inferiore – Assessorato Istruzione e Cultura.

Si è rivolta al Difensore civico una cittadina, per rappresentare quanto segue.

Ha superato la prova di accertamento della lingua francese nel corso di procedura concorsuale per il reclutamento di docenti per la scuola primaria.

Paventa che tale titolo, sentito l’Assessorato Istruzione e Cultura, non sarebbe valido ai fini dell’insegnamento nella scuola dell’infanzia.

A seguito degli opportuni approfondimenti, il Difensore civico ha rilevato che l’articolo 7, comma 2, della legge regionale 12/1993, prevede l’esonero dalla prova di accertamento linguistico per coloro che abbiano superato la prova suddetta in occasione di precedente concorso relativo ad insegnamenti dello stesso ordine scolastico. La scuola dell’infanzia appartiene a diverso ordine scolastico rispetto alla scuola primaria.

Il superamento della prova nel corso dell’apposita sessione al di fuori di procedure concorsuali ha invece validità per tutti gli ordini di scuola.

Capitolo 2

Si tratta della stessa tipologia di esame, ma, nel caso di concorso, la commissione esaminatrice per le prove di merito è integrata dal componente esperto in lingua francese ai fini dello specifico concorso, mentre nel caso di sessione extra concorsuale, la commissione è costituita esclusivamente ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua.

ASSESSORATO SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Casi nn. 127, 132, 149 e 161 – Medici dipendenti – partecipazione a commissioni per accertamento di invalidità – attività esterna all'Azienda – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali / Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

Si sono rivolti a questo Ufficio alcuni dirigenti medici dipendenti dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, per rappresentare quanto segue.

Presidente e componenti della Commissione regionale invalidi civili, hanno ricevuto una nota aziendale, con cui veniva loro comunicata la trattenuta del 5% sui compensi corrisposti a tale titolo, retroattivamente dall'anno 2011, in base a nota dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali, con la quale veniva operata l'assimilazione dell'attività in parola alla libera professione *intramoenia*.

In particolare, si trattava dell'applicazione dell'articolo 58 C.C.N.L. 8 giugno 2000 dell'area medico-veterinaria.

Il Difensore civico inoltrava nota all'Azienda, nella quale esplicitava quanto di seguito.

La norma pattizia pareva riguardare attività poste in essere dal Dirigente, in base ad apposita convenzione con un Ente terzo; nel caso di specie, la nomina era avvenuta con decreto del Presidente della Regione e non era stata stipulata alcuna convenzione tra la Regione e l'Azienda.

Inoltre, l'attività in parola sembrava rientrare nell'alveo del successivo articolo 60, comma 1, lettera c), che riguarda la partecipazione a commissioni presso Enti e Ministeri (tra cui sono indicate, a titolo esemplificativo, le commissioni invalidi civili), in ordine alla quale non viene prevista trattenuta.

Con apposita nota, l'Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali comunicava la definizione della questione, nel senso prospettato dai cittadini.

Casi nn. 140 e 166 – Indebito su provvidenze in materia di invalidità rimborso – rateizzazione – termini – dichiarazione di reddito presunto per l'anno in corso – efficacia – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Una cittadina si è presentata presso il Difensore civico, per rammostrare quanto segue.

Capitolo 2

Invalida, ha dichiarato, su richiesta della Struttura competente in materia, il reddito presunto dell'anno in corso, specificando di superare l'importo massimo previsto ai fini del riconoscimento della provvidenza economica ricollegata all'invalidità.

La Struttura continuava ad erogare l'indennità, salvo poi richiederne il rimborso, proprio in ragione del citato superamento.

Il Difensore civico, a seguito della lagnanza della cittadina, segnalava alla Struttura, a titolo di miglioramento amministrativo, che la dichiarazione di reddito presunto in corso d'anno non era prevista dalle norme di legge; se introdotta, comunque, doveva rispondere alla *ratio* del monitoraggio, appunto, in corso d'anno. Quindi, in caso di superamento del reddito, avrebbe dovuto comportare la sospensione della provvidenza, cosa non avvenuta nel caso di specie, nonostante la diligenza della cittadina.

La Struttura prendeva atto delle osservazioni del Difensore civico e provvedeva a modificare la prassi dell'Ufficio, sospendendo, d'ora in avanti, le provvidenze in caso di reddito presunto eccedente.

Riguardo all'indebito, comunque costituitosi, la Struttura riteneva di poter concedere una rateizzazione massima per i successivi cinque anni, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge regionale 30/2009.

Il Difensore civico rappresentava come il termine quinquennale fosse da ritenersi derogato dall'articolo 3, comma 7bis, della legge regionale 11/1999, che, in tema di provvidenze economiche concernenti l'invalidità, consente la rateizzazione decennale. La Struttura rivedeva la sua posizione e consentiva la rateizzazione decennale.

ENTI, ISTITUTI, AZIENDE, CONSORZI DIPENDENTI DALLA REGIONE E CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI

AGENZIA REGIONALE EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA VALLE D'AOSTA

Caso n. 221 – Alienazione di immobili di proprietà A.R.E.R. (ex I.A.C.P.) – intervenuta usucapione – diritto di prelazione non sussiste – A.R.E.R.

Si è presentato un cittadino, rappresentando la seguente vicenda.

Nel 1990 ha ricevuto, in seguito a donazione, un immobile sito nel Comune di Aosta che il donatore aveva acquistato dall'ex I.A.C.P., oggi A.R.E.R.

Avendo intenzione di vendere il predetto immobile, il cittadino è venuto a sapere dell'esistenza di un diritto di prelazione a favore dell'A.R.E.R., e che tale diritto poteva

Capitolo 2

essere estinto, a norma di legge, soltanto dietro pagamento di una somma di denaro a favore dell'Agenzia.

Ha pertanto chiesto l'intervento del Difensore civico per un approfondimento della questione rappresentata.

Ai sensi dell'articolo 28, commi 7, 9 e 11 della legge 8 agosto 1977, n. 513 (*Testo unico e disposizioni generali sull'edilizia popolare ed economica. Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica*), l'alloggio acquistato da un assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica non può essere alienato a nessun titolo per un periodo di 10 anni, né su di esso, in tale lasso di tempo, può essere costituito alcun diritto reale di godimento. Allo scadere del decennio, in caso di alienazione, l'assegnatario deve darne comunicazione all'Istituto competente che potrà esercitare, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione. Poiché l'assegnatario non aveva comunicato all'Istituto allora competente l'intenzione di donare l'immobile, e poiché la donazione, a parere di questo Ufficio, deve considerarsi atto di alienazione del bene, anche se senza corrispettivo economico, la donazione era da ritenersi nulla, ai sensi di quanto disposto proprio dall'articolo 28, comma 11 della citata norma. Si è dunque ritenuto che il donatario, che si era sempre comportato *uti dominus* nei confronti del bene, l'avesse acquisito per usucapione.

Neppure sussisteva, contrariamente a quanto richiesto dall'A.R.E.R., il diritto al pagamento della somma prevista dalla legge 24 dicembre 1993, articolo 1, comma 25, perché l'Agenzia rinunciava all'esercizio del diritto di prelazione. L'usucapione infatti determina un acquisto della proprietà a titolo originario, e quindi essa si consolida in capo al proprietario libera da ogni vincolo preesistente.

Gli esiti dello studio sono stati comunicati sia all'istante che alla direzione dell'A.R.E.R.

AZIENDA U.S.L. DELLA VALLE D'AOSTA

Casi nn. 127, 132, 149 e 161 – Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d'Aosta – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Caso n. 137 – Ticket su prestazioni sanitarie – su esame successivo eventuale – non debenza – Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

Capitolo 2

Ha contattato questo Ufficio un cittadino, anche per conto della figlia minore, rappresentando quanto segue.

Il cittadino e la figlia minore sono stati sottoposti ad esame sanitario con esito negativo.

Il successivo esame, pur richiesto dal medico curante, non si è quindi rivelato necessario.

I cittadini, tuttavia, hanno pagato la tariffazione completa, come confermato da nota dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

Hanno richiesto l'intervento del Difensore civico, che, a sua volta, ha richiesto chiarimenti all'Ente.

L'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, in un primo tempo, riferiva che il ticket viene pagato in base alla prescrizione del medico di base. Quindi, se il medico di base prescrive entrambi gli esami, il cittadino paga due ticket, anche se, in caso di negatività del primo esame, non si procede al secondo.

Il motivo stava nel fatto che entrambi gli esami devono essere eseguiti sullo stesso campione di urine. Il che comporta che, qualora il medico di base prescrivesse solo il primo esame e si rendesse, come avviene nella stragrande maggioranza dei casi, necessario il secondo, il cittadino dovrebbe tornare dal medico di base e farsi prescrivere nuovamente entrambi gli esami. Ciò, in quanto il primo campione, nel frattempo, diviene inutilizzabile.

Inoltre, l'Azienda precisava che una diversa regolamentazione si sarebbe rivelata di difficile attuazione e onerosa per la cittadinanza.

Il Difensore civico replicava che risultava incongruo onerare il cittadino per una prestazione non eseguita, anche in relazione al principio dell'equa partecipazione dell'utenza alla spesa sanitaria.

A seguito della replica, l'Azienda comunicava di avere individuato la soluzione al problema, che consente di non onerare il cittadino per una prestazione non eseguita, attraverso il rimborso del relativo ticket.

Casi nn. 366 e 414 – Corso di qualificazione professionale – limite di età non superiore a 35 anni – coincide con il compleanno – Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

Si sono presentati presso l'Ufficio due cittadini, in relazione a quanto segue.

Un bando per corso di qualificazione professionale per servizi di soccorso prevede che i candidati non abbiano oltre 35 anni di età.

I cittadini domandano se possano essere ammessi anche coloro che abbiano già compiuto i 35 anni e non ancora i 36 anni.

Capitolo 2

Il Difensore civico spiega che la questione è stata oggetto di due diverse posizioni in giurisprudenza.

Al fine di dirimere il contrasto, è intervenuto il Consiglio di Stato, in Adunanza plenaria, con sentenza n. 21 in data 2 dicembre 2011, che ha equiparato il requisito dell'età non superiore a un certo numero di anni al compleanno.

Il Difensore civico ritiene, quindi, che i cittadini non abbiano molte possibilità di vittoria in sede di eventuale giudizio, in quanto, pur se la decisione del Consiglio di Stato non costituisce vincolo, essa rappresenta una linea assai autorevole di indirizzo, provenendo dall'Adunanza plenaria.

I cittadini hanno preso atto.

COMUNI CONVENZIONATI**COMUNE DI AOSTA****Casi nn. 31 e 188-196 – Servizio di sgombero neve su strade comunali – obblighi dell'Amministrazione – Comune di Aosta.**

Alcuni cittadini si sono rivolti al Difensore civico lamentando che sulla strada su cui si affacciano le loro abitazioni non veniva effettuata né la manutenzione ordinaria né lo sgombero neve durante i mesi invernali, con conseguenti gravi disagi per i residenti nella zona (fra i quali vi è anche un disabile grave), che soprattutto nei mesi invernali vedevano notevolmente limitata la possibilità di spostarsi e di farsi raggiungere anche dai mezzi di soccorso. Chiedevano altresì quale fosse la natura della strada in oggetto, riferendo di aver appreso informalmente dagli Uffici comunali che si trattava di strada vicinale privata, ma che l'Amministrazione regionale aveva effettuato a proprie spese diversi interventi sulla stessa.

Il Difensore civico ha dunque inviato nota scritta al Servizio Viabilità del Comune di Aosta chiedendo chiarimenti in merito alla problematica rappresentata dagli istanti.

L'Amministrazione comunale ha risposto nei termini previsti riferendo di aver provveduto alla progettazione dei lavori di sistemazione della strada oggetto dell'istanza, lavori che erano poi stati eseguiti dall'Amministrazione regionale, precisando inoltre che tale via di comunicazione era inizialmente di natura privata, divenendo pubblica soltanto nel 2008 (sebbene risultasse ancora classificata come vicinale), con l'approvazione di apposita variante non sostanziale al Piano regolatore generale. L'Ufficio contattato ha infine comunicato di aver inserito la strada tra quelle oggetto di “*manutenzione stradale*”, e che pertanto avrebbe effettuato sulla stessa anche lo sgombero neve.